

STATUTO SOCIALE
della
"FEDERAZIONE TRENINA DELLA COOPERAZIONE - Società
Cooperativa"

Che continua l'attività della "Federazione delle Casse Rurali e dei Sodalizi Cooperativi della parte italiana della provincia" costituita il 20 novembre 1895; della "Federazione dei Consorzi Cooperativi" costituita il 22 aprile 1925; della "Federazione delle Casse rurali del Trentino" costituita il 29 novembre 1934 con il passaggio delle cooperative all'Ente Nazionale Fascista della cooperazione; della "Federazione dei Consorzi Cooperativi" costituita il 22 settembre 1945 con il ripristino dell'organizzazione unitaria del movimento cooperativo trentino, riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Trentino Alto Adige 29 settembre 1954, n. 67, quale "Associazione di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative ad essa aderenti, in conformità della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7"; della Federazione Trentina delle Cooperative, costituita il 4 dicembre 1993.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Comma 1:

E' costituita con sede nel comune di Trento la Società cooperativa denominata

"FEDERAZIONE TRENINA DELLA COOPERAZIONE Società
cooperativa".

IN SIGLA: "COOPERAZIONE TRENINA"

La Federazione potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Comma 1:

La Federazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

Comma 1:

La Federazione, muovendo anche dagli originari principi della dottrina sociale cristiana, dalla "Dichiarazione d'identità Cooperativa, adottata dall'Assemblea generale dell'Alleanza Cooperativa Internazionale del 1995 e dalla Carta dei Valori della Cooperazione Trentina approvata dall'Assemblea sociale dell'otto giugno 2007, e operando senza scopo di lucro, si propone di contribuire alla valorizzazione della persona, alla promozione e difesa della pace, della cooperazione

internazionale e dei diritti umani, all'elevazione morale e civile ed al progresso sociale ed economico delle popolazioni insediate nella provincia di Trento, promuovendo la cooperazione quale strumento di sviluppo e convivenza, migliorando l'organizzazione dei propri Soci coordinandone l'attività, definendone gli indirizzi strategici generali ed orientandone l'azione a favore specialmente delle categorie più bisognose, nello spirito di una mutualità cooperativa aperta al servizio delle comunità.

Comma 2:

La Federazione riconosce l'importanza di tutti i settori di cui si compone il movimento ed afferma la centralità della collaborazione tra i settori medesimi quale strumento per la reciproca valorizzazione e per il rafforzamento della cooperazione in Trentino.

Comma 3:

Nella definizione degli indirizzi strategici e, più in generale, nel perseguimento dello scopo sociale, la Federazione si propone di coinvolgere anche soggetti esterni alla propria base sociale, che rappresentino o coordinino alleanze o accordi a scopo mutualistico, nonché imprese e altri enti che esercitino stabilmente un'attività significativa per conto di una o più Cooperative socie. I soggetti coinvolti saranno iscritti in un apposito registro.

Comma 4:

La Federazione può operare anche con i soci delle società aderenti, con le realtà organizzate espressione delle comunità e con altri terzi non Soci.

Comma 5:

La Federazione aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative). Le cooperative della Provincia autonoma di Trento aderiscono a Confcooperative per il tramite della Federazione. Un'apposita convenzione stipulata tra Confcooperative e Federazione regola le condizioni di adesione, tenuto conto della particolare natura giuridica della Federazione Trentina della Cooperazione.

Art.4 (Oggetto sociale)

Comma 1:

La Federazione ha come oggetto l'attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi, nonché l'attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri Soci.

Comma 2:

A tal fine, la Federazione si propone in particolare di:

a) curare, anche mediante la definizione di opportune strategie, la diffusione, la promozione e lo sviluppo dei principi della cooperazione, del sistema cooperativo e delle altre forme di impresa a carattere sociale e mutualistico, favorendo la crescita delle comunità in cui le stesse operano;

- b)** sostenere e accompagnare la costituzione di nuove società cooperative ed organismi e/o enti che integrano il sistema cooperativo;
- c)** promuovere: l'adeguamento funzionale degli impianti e delle strutture; l'efficienza delle gestioni aziendali; la propensione all'innovazione; il potenziamento della struttura imprenditoriale dei Soci anche attraverso alleanze, contratti di rete, accorpamenti e fusioni;
- d)** rappresentare e tutelare il sistema cooperativo e gli interessi dei propri Soci, confrontandosi con le istituzioni pubbliche e private, sociali, culturali, economiche e politiche, nonché promuovendo opportune iniziative legislative per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione;
- e)** stipulare, per conto dei propri Soci, contratti collettivi di lavoro e accordi sindacali di interesse generale, anche a contenuto economico e, su richiesta, assistere i propri Soci nelle relazioni sindacali anche a livello aziendale;
- f)** assumere ogni iniziativa volta a stimolare il rafforzamento e la coesione del movimento cooperativo, a promuoverne l'immagine, i principi ed i valori attraverso attività di studio, di comunicazione, di editoria, nonché di collaborazione, anche internazionale, con altri soggetti pubblici e privati;
- g)** promuovere la valutazione del ritorno sociale dell'attività cooperativa, quale elemento distintivo e caratterizzante del movimento;
- h)** promuovere ed organizzare la qualificazione tecnica e l'aggiornamento professionale degli amministratori e dei lavoratori, nonché la formazione cooperativa degli amministratori, dei sindaci, della base sociale dei propri Soci, del mondo giovanile e scolastico;
- i)** fungere, con priorità per i propri Soci, da centro di servizi, fornendo assistenza amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, informatica, tecnica ed economica, anche attraverso servizi di elaborazione dati, e svolgendo attività di centro assistenza tecnica (CAT) e di Centro di Assistenza Fiscale (CAF);
- j)** assicurare ogni forma di collaborazione e supporto al sistema del credito cooperativo, anche se operante fuori dal territorio provinciale, estendendo ad esso tutti i servizi erogati;
- k)** sulla base di quanto previsto dalla legge regionale che disciplina la materia, esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi - anche attraverso la revisione cooperativa e la revisione legale dei conti a norma delle vigenti leggi - assicurando la non ingerenza delle proprie cariche elettive nella gestione di tale attività, nonché l'indipendenza dei propri revisori rispetto all'ente oggetto di revisione nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I requisiti di

indipendenza organizzativa sono disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione;

l) con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di autocontrollo del movimento cooperativo, assistere ed accompagnare i propri Soci nella gestione della propria attività, attraverso strumenti di supporto strategico ed operativo, nonché controlli e verifiche di bilancio, anche a carattere certificativo;

m) svolgere le attività di revisione interna prevista dalle istruzioni di vigilanza bancaria, affidate alla Federazione dagli enti competenti. Tale attività deve essere svolta secondo la normativa vigente e con la dovuta indipendenza e il suo esercizio dev'essere disciplinato da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione;

n) favorire e coordinare le relazioni morali ed economiche fra i singoli Soci, fra gli stessi ed i loro organismi di secondo grado, nonché tra i vari settori della cooperazione, concorrendo alla creazione di un sistema integrato che si ispira ai principi della cooperazione;

o) favorire lo sviluppo democratico, la partecipazione alla gestione del sistema cooperativo, anche mediante scelte ed iniziative che contrastino il cumulo di cariche in capo alla medesima persona, quando tale cumulo non sia giustificato da esigenze del sistema stesso;

p) attuare le iniziative e compiere tutte le operazioni in genere atte a migliorare l'assetto organizzativo e favorire l'attività economica dei Soci, operando sia direttamente sia come ente intermediario nei rapporti con istituti ed enti sia pubblici che privati;

q) promuovere e sostenere, con opportune iniziative di carattere culturale e formativo, la valorizzazione delle donne e dei giovani all'interno degli organi elettivi del movimento;

r) proporre indirizzi e attuare iniziative nell'ambito delle politiche del lavoro, in accordo con istituzioni pubbliche e private, anche dotandosi di specifiche autorizzazioni in materia di servizi per l'impiego o di servizi di patronato;

s) adottare indirizzi finalizzati a rafforzare la stabilità e a sostenere la crescita del movimento cooperativo nonché l'intercooperazione tra i settori; gli indirizzi sono approvati dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 37 del presente Statuto, se riferiti ad uno specifico settore; con regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono individuati termini e modalità per l'esercizio di tale funzione;

t) valorizzare il proprio rapporto con gli organismi di secondo livello a vantaggio dei Soci.

Comma 3:

La Federazione può compiere tutti gli atti e negozi giuridici

necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; può istituire sezioni speciali e, se opportuno, autonome, disciplinate dal presente Statuto e da appositi regolamenti; può altresì avvalersi preferibilmente di Società del movimento cooperativo.

Comma 4:

La Federazione può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5 (Principi organizzativi)

Comma 1:

Nell'ottica di un approccio inter-cooperativo, l'organizzazione aziendale della Federazione è ispirata ai seguenti principi:

- a) qualificazione professionale: perseguita attraverso un'accurata selezione del personale, la costante formazione ed aggiornamento dello stesso, nonché tramite articolazioni organizzative orientate a valorizzare le specificità dei diversi settori;
- b) flessibilità e collaborazione: finalizzate alla necessità di incrociare competenze e disponibilità per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e per accrescere il bagaglio di conoscenze e competenze di ciascuno;
- c) valore del rapporto personale, oltre che professionale, quale presupposto per un efficace servizio ai Soci.

TITOLO III

SOCI

Art.6 (Soci operatori)

Comma 1:

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Comma 2:

Possono essere ammessi a Soci, purché si impegnino a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto:

- a) le Società cooperative e le Società mutualistiche aventi sede legale nel territorio provinciale che condividono le finalità di cui al Titolo II, art. 3, comma 1, nonché le società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
- b) le società, le associazioni e gli altri enti che integrano il sistema cooperativo;
- c) le Imprese sociali ai sensi della vigente normativa.

Comma 3:

Per tutti i rapporti con la Federazione il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Federazione.

Art.7 (Domanda di ammissione)

Comma 1:

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta contenente:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta e dell'appartenenza a uno dei soggetti indicati all'art. 6;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a Euro 100,00 (cento) né superiore al limite fissato dalla legge e dall'art. 9;
- f) l'espresso impegno al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- g) il mandato alla Federazione a stipulare, per conto proprio, contratti collettivi di lavoro e/o accordi sindacali di interesse generale, anche a contenuto economico;
- h) l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrare e di conciliazione di cui agli artt. 40, 41 e 42.

Comma 2:

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

Comma 3:

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei Soci.

Comma 4:

Il Consiglio di amministrazione, entro 60 giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Comma 5:

Questi può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Comma 6:

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 (Soci speciali)

Comma 1:

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione dei nuovi Soci, che gli stessi siano inseriti, per un periodo massimo di 5 anni, nella categoria denominata "Soci speciali".

Comma 2:

All'atto dell'iscrizione nella categoria denominata Soci speciali, agli interessati saranno indicati i criteri di valutazione in base ai quali sarà deciso il loro passaggio a Soci ordinari.

Comma 3:

Durante il periodo di cui sopra, i rappresentanti dei nuovi Soci non possono essere eletti alle cariche sociali e negli altri organismi tecnici previsti dallo Statuto della Federazione.

Comma 4:

Al termine del periodo di prova, il Socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri Soci cooperatori, a meno che il Consiglio di amministrazione non ne deliberi l'esclusione con le modalità prescritte dal presente Statuto.

Art. 9 (Diritti ed obblighi del Socio)

Comma 1:

Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 8, i Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee e, se iscritti a libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, alle deliberazioni delle stesse ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Federazione nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro Soci ed il libro dei verbali delle Assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo se nominato;
- e) sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale per multipli di Euro 100,00 (cento), a condizione che documentino la consistenza numerica della loro base sociale, nel rispetto dei seguenti limiti e fatto salvo quanto già versato:
 - Euro 1.000,00 (mille) fino a 30 (trenta) soci;
 - Euro 2.000,00 (duemila) da 31 (trentuno) a 60 (sessanta) soci;
 - Euro 3.000,00 (tremila) da 61 (sessantuno) a 120 (centoventi) soci;
 - Euro 4.900,00 (quattromilanovecento) da 121 (centoventuno)

a 400 (quattrocento) soci;

- da euro 5.000,00 (cinquemila) e sino ai limiti di legge per oltre 400 (quattrocento) soci.

Tali limiti non si applicano alle società e agli enti i cui soci sono in prevalenza diversi da persone fisiche, purché siano costituiti in forma cooperativa o purché il numero dei loro soci sia pari o superiore a 10.

Comma 2:

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- il capitale sottoscritto;

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) assoggettarsi all'attività di revisione svolta dalla Federazione in base alle vigenti disposizioni di legge, agli ulteriori controlli previsti dal presente Statuto, ed alle ispezioni disposte dalla Federazione;

d) concorrere alle spese per il funzionamento degli uffici della Federazione e per i servizi generali organizzati dalla stessa a favore dei Soci con un contributo stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione o con altre forme di finanziamento deliberate dal Consiglio stesso;

e) invitare alle adunanze dei Consigli di Amministrazione e alle Assemblee dei Soci, su richiesta motivata della Federazione, il Presidente della stessa, il Direttore Generale - ove nominato - o suo delegato, il responsabile della Vigilanza o un suo delegato, dando loro la parola, allo scopo di informare gli amministratori e la base sociale su fatti di particolare rilevanza sotto il profilo economico, finanziario o patrimoniale, o su altri aspetti relativi alla gestione, dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività del Socio, o per lo sviluppo coordinato del sistema;

f) curare la formazione costante degli amministratori e del personale, sulla base di specifici programmi formativi. I programmi formativi, deliberati dal Consiglio di amministrazione del Socio, dovranno rispettare i contenuti e gli standard minimi stabiliti dalle Linee Guida predisposte dalla Federazione. Le Linee Guida potranno prevedere l'introduzione di crediti formativi obbligatori e di sistemi di valutazione delle competenze;

g) adottare efficaci iniziative di sensibilizzazione dei propri amministratori e dei propri soci, affinché negli organi elettivi sia assicurata un'adeguata rappresentanza di genere e del mondo giovanile avuto riguardo all'effettiva composizione della base sociale;

h) applicare gli accordi collettivi stipulati dalla Federazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, quale associazione di rappresentanza datoriale; restano salve le eventuali eccezioni all'ambito di applicazione concordate tra le parti firmatarie degli accordi medesimi.

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio - Incedibilità della quota)

Comma 1:

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento, fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Comma 2:

Le quote dei Soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Federazione.

Art. 11 (Recesso del Socio)

Comma 1:

Il Socio che intende recedere dalla Federazione deve comunicare la propria decisione al Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o PEC con preavviso di 90 giorni.

Comma 2:

Il recesso è ammesso solo trascorsi due anni dalla data di ammissione, intendendo con questo ultimo termine la data della riunione del Consiglio di amministrazione che ha accettato l'ammissione del Socio.

Comma 3:

Il recesso ha effetto sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico una volta decorso il termine di preavviso.

Art. 12 (Esclusione)

Comma 1:

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che:

a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Federazione;

b) aderisca ad altra associazione di rappresentanza del movimento cooperativo, quando tale adesione sia ritenuta in contrasto con gli indirizzi e le logiche di sistema; in questo caso il Consiglio di amministrazione assegnerà al Socio un congruo termine per recedere dall'altra associazione di rappresentanza, trascorso inutilmente il quale, delibererà l'esclusione del Socio;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento

della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Federazione.

Art. 13 (Delibere di esclusione)

Comma 1:

Le delibere assunte in materia di esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Art. 14 (Liquidazione)

Comma 1:

In tutti i casi in cui viene a cessare il rapporto sociale, il Socio ha diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma dell'art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Comma 2:

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Termini di decadenza, responsabilità dei Soci cessati)

Comma 1:

In tutti i casi in cui viene a cessare il rapporto sociale, la Federazione non è tenuta al rimborso delle quote ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Comma 2:

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione ad una apposita riserva indisponibile.

Comma 3:

Il Socio che cessa di far parte della Federazione risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Federazione, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Comma 1:

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Federazione Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei Soci sovventori)

Comma 1:

I conferimenti dei Soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Comma 2:

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Comma 3:

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio; altrimenti la qualità di Socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei Soci sovventori)

Comma 1:

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Comma 2:

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Federazione ed agli altri Soci della medesima. La Federazione può acquistare o rimborsare le azioni dei propri Soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Comma 3:

Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Comma 4:

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Comma 5:

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

Comma 1:

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i Soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Comma 2:

Ai detentori delle azioni di sovvenzione spetta 1 (un) voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte. Se il Socio sovventore è anche Socio cooperatore, il voto come sovventore si aggiunge al voto o ai voti detenuti come Socio cooperatore.

Comma 3:

I Soci sovventori diversi dalle persone fisiche indicano nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

Comma 4:

I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Comma 5:

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Comma 6:

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci ordinari.

Comma 7:

La delibera dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei Soci sovventori)

Comma 1:

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Patrimonio)

Comma 1:

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dalla quota versata dai Soci cooperatori, eventualmente aumentata ai sensi dei successivi art. 22 e 23;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dalle tasse di ammissione versate dai Soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai Soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Comma 2:

Le riserve di cui sopra non possono essere ripartite né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Federazione neppure tra i Soci sovventori, ad integrazione di quanto indicato nell'art. 44.

Art. 22 (Ristorno)

Comma 1:

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun Socio.

Comma 2:

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Federazione ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

Comma 1:

L'esercizio sociale va dall' 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Comma 2:

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Comma 3:

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

Comma 4:

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al

30% (trenta per cento);

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e all'art. 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, nella misura prevista dalle leggi medesime;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai Soci sovventori;

f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

Comma 5:

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Comma 1:

Sono organi della Federazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale.

Art. 25 (Assemblee)

Comma 1:

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Comma 2:

L'Assemblea potrà riunirsi anche in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in territorio della provincia di Trento.

Comma 3:

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, affisso all'albo sociale e pubblicato sui quotidiani locali "Il Trentino" e "L'Adige" o comunicato per lettera raccomandata, PEC, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Comma 4:

Di norma due volte all'anno, di cui una prima dell'Assemblea di approvazione del bilancio sociale, sono convocate riunioni assembleari denominate "Convegni di Settore" per ciascuno dei seguenti Settori della cooperazione:

- a) Settore Agricolo;
- b) Settore Consumo;
- c) Settore Credito;
- d) Settore Produzione Lavoro e Servizi;
- e) Settore Sociali e Abitazione.

Comma 5:

Nell'ambito dei Convegni di Settore, vengono trattati i seguenti argomenti:

- a) risultati economici e finanziari del settore;
- b) definizione di iniziative e proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
- c) espressione di pareri su istanza del Consiglio di amministrazione;
- d) indicazione dei nominativi proposti al Consiglio di amministrazione per la costituzione dei Comitati di Settore di cui all'articolo 37 del presente Statuto;
- e) in vista della nomina degli Amministratori, indicazione dei candidati ai sensi dell'articolo 31 del presente Statuto.

Comma 6:

Qualora il Convegno di Settore sia convocato per indicare i candidati Amministratori ai sensi del precedente comma 5, lettera e), la convocazione deve effettuarsi mediante avviso inviato ai Soci del settore con PEC almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Il Convegno è validamente costituito quando siano presenti almeno un decimo dei voti dei Soci del Settore aventi diritto al voto. La votazione avverrà con scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Comma 7:

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 6, ciascun Convegno di Settore può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

Comma 1:

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante Socio ai sensi dell'art. 7, comma 5;
- c) procede alla nomina e revoca del Presidente e degli Amministratori;
- d) procede, ove necessario, alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai componenti del Collegio sindacale, e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nonché l'importo massimo di cui all'art. 31 comma 14; gli importi dei compensi comunque corrisposti agli Amministratori e ai componenti del Collegio sindacale saranno pubblicati sul sito

internet della Federazione;

f) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del Codice Civile;

g) su proposta del Consiglio di amministrazione approva eventuali altri regolamenti;

h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto;

i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

j) determina annualmente, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'importo massimo degli impegni passivi di carattere finanziario che la Federazione può assumere, sia direttamente, che per il tramite di società da essa controllate. Il Consiglio di amministrazione dovrà richiedere la specifica autorizzazione dell'Assemblea per nuove operazioni, qualora si ravvisi l'opportunità di superare detto limite, fermo restando quanto previsto dall'art. 2364 del Codice civile circa la responsabilità degli amministratori per gli atti da loro compiuti;

k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Comma 2:

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

Comma 3:

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Comma 4:

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Comma 5:

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione;

b) nomina i liquidatori e determina i relativi poteri;

c) delibera sulle altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

Comma 1:

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima

convocazione quando siano presenti almeno la metà dei voti dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un decimo dei voti stessi. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

Comma 2:

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un quinto dei voti stessi. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Comma 1:

L'elezione delle cariche sociali avverrà con scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, fatte salve le maggioranze previste dall'art. 32 per la carica di Presidente.

Comma 2:

Le modalità di espressione del voto saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, che potrà optare anche per l'utilizzo di strumenti elettronici.

Comma 3:

I Soci che lo richiedono potranno comunque far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Art. 29 (Voto)

Comma 1:

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Soci che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Comma 2:

Ogni Socio ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di cinque voti in rapporto all'entità del capitale sociale versato.

Comma 3:

Con una quota di partecipazione fino all'importo di Euro 1.000,00 (mille) spetta al Socio (un) voto.

Comma 4:

Spettano, invece:

- 2 (due) voti con una quota di partecipazione superiore a Euro 1.000,00 (mille) e fino a Euro 2.000,00 (duemila);
- 3 (tre) voti con una quota di partecipazione superiore a Euro 2.000,00 (duemila) e fino a Euro 3.000,00 (tremila);
- 4 (quattro) voti con una quota di partecipazione superiore a Euro 3.000,00 (tremila) e inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila);
- 5 (cinque) voti con una quota di partecipazione pari o

superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila).

Comma 5:

Salvo quanto previsto dall'art. 28, le votazioni si fanno per alzata di mano, con prova e controprova.

Comma 6:

Ogni Socio ha diritto di partecipare all'Assemblea con un proprio rappresentante. Rappresentante del Socio è il presidente del Consiglio di amministrazione o un altro Amministratore o Socio da lui designato per iscritto.

Comma 7:

Il Socio che non può partecipare all'Assemblea, può delegare per iscritto un altro Socio appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.

Comma 8:

Ciascun Socio non può rappresentare all'Assemblea più di un altro Socio.

Comma 9:

Per i Soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

Comma 1:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente vicario, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Comma 2:

Essa provvede alla nomina di un segretario e di due scrutatori, anche non Soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Comma 3:

Le delibere dell'Assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

Comma 1:

La Federazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da ventidue Amministratori individuati favorendo la presenza degli organismi di secondo grado, nonché la rappresentanza di genere e dei giovani cooperatori.

Comma 2:

Gli Amministratori possono essere:

- a) Amministratori che sono espressione dei Settori;
- b) altri Amministratori.

Comma 3:

Al fine di garantire equilibrata rappresentatività a tutto il movimento cooperativo, agli Amministratori di cui al precedente comma 2 lett. a) sono comunque riservati 18 posti così ripartiti:

- n° 4 al Settore Agricolo;
- n° 4 al Settore Consumo;
- n° 4 al Settore Credito;
- n° 3 al Settore Produzione Lavoro e Servizi;
- n° 3 al Settore Sociali e Abitazione.

Comma 4:

I candidati alla carica di Amministratore di cui al precedente comma 2 lett. a) sono scelti tra gli amministratori dei Soci appartenenti al Settore e sono proposti all'Assemblea dai rispettivi Convegni di Settore, come previsto dall'art. 25 comma 5 del presente Statuto. In aggiunta a tali candidature potranno esserne presentate ulteriori, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) candidatura mediante lettera sottoscritta dall'interessato, da presentare presso la Federazione entro il termine di 15 giorni prima dell'Assemblea;

b) alla lettera di candidatura dovranno essere allegate le dichiarazioni di sostegno di almeno il 10% dei voti esercitabili dai Soci appartenenti al Settore per il quale il candidato si presenta. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Socio, che potrà sostenere un numero massimo di candidati pari al numero degli Amministratori da eleggere per il Settore. Il numero dei Soci appartenenti a ciascun Settore viene fissato con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'elezione.

Comma 5:

I candidati alla carica di Amministratore di cui al precedente comma 2 lett. b) sono scelti tra gli appartenenti alla compagine sociale dei soci. Le relative candidature dovranno essere presentate nel rispetto delle seguenti modalità:

a) candidatura mediante lettera sottoscritta dall'interessato, da presentare presso la Federazione entro il termine di 15 giorni prima dell'Assemblea;

b) alla lettera di candidatura dovranno essere allegate le dichiarazioni di sostegno di almeno quindici Soci della Federazione che rappresentino almeno 3 dei 5 settori di cui all'articolo 25 comma 4 e abbiano diritto complessivamente ad almeno venticinque voti. Le dichiarazioni di sostegno dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Socio, che potrà sostenere un unico candidato. Il Consiglio di amministrazione provvederà ad integrare le candidature qualora le stesse non risultassero almeno pari al numero di Amministratori da eleggere.

Comma 6:

Possono essere nominati Amministratori della Federazione anche gli amministratori dei Soci sovventori o loro delegati.

Comma 7:

La presentazione della candidatura ai sensi del comma 4 esclude

la possibilità di candidare ai sensi del comma 5.

Comma 8:

Gli Amministratori di cui al precedente comma 2 lett. a) sono obbligati a rassegnare le dimissioni dall'incarico di Amministratore della Federazione, qualora cessi la loro carica di amministratore della Società Socia, entro 90 giorni dalla cessazione.

Comma 9:

Gli Amministratori sono eletti a maggioranza relativa dei voti. Per l'elezione del Presidente si applica il successivo art. 32.

Comma 10:

Il Consiglio di amministrazione elegge uno o più Vicepresidenti, di cui uno "vicario" con funzioni di sostituzione del Presidente, favorendo un'equilibrata rappresentanza dei Settori di cui all'articolo 25 comma 4 del presente Statuto.

Comma 11:

Il Presidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono congiuntamente alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea di nomina può stabilire una durata della carica inferiore al suddetto periodo.

Comma 12:

Il Presidente e gli Amministratori non possono rimanere in carica nel medesimo ruolo per più di tre mandati pieni consecutivi. Si intende "pieno" il mandato che superi il 50% della durata della carica; sono "ruoli" distinti quello di Presidente e di Amministratore.

Comma 13:

Non possono essere eletti alla carica di Amministratore, e se eletti decadono:

- coloro che ricoprono gli incarichi di parlamentare nazionale od europeo, consigliere od assessore provinciale e/o regionale, sindaco, presidente o componente delle giunte delle Comunità di valle, assessore comunale di capoluogo di provincia;

- i dipendenti e collaboratori della Federazione, e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Comma 14:

Qualora un Amministratore assuma la carica di amministratore in Società o Enti nei quali la Federazione disponga del potere di nomina o designazione, l'ammontare complessivo dei compensi percepiti quale Amministratore della Federazione e quale titolare di detti incarichi, non può risultare superiore all'importo massimo stabilito dall'Assemblea.

Comma 15:

Gli Amministratori non possono mantenere più di tre incarichi

remunerati in qualità di presidente o amministratore delegato di Società Socie.

Comma 16:

L'Amministratore che si trovi nella condizione di superare uno dei limiti di cui ai commi 14 o 15, deve rinunciare ad uno o più compensi o incarichi, in modo da rientrare nei limiti medesimi. La rinuncia deve aver luogo entro trenta giorni dall'elezione ad Amministratore della Federazione o, se il superamento avviene in data successiva, entro trenta giorni da quest'ultima data. In mancanza, l'Amministratore decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione o, in difetto, dal Collegio sindacale.

Art. 32 (Candidatura ed elezione del Presidente)

Comma 1:

Possono essere eletti alla carica di Presidente gli appartenenti alla compagine sociale dei Soci della Federazione.

Comma 2:

Il Consiglio di amministrazione può proporre all'Assemblea un candidato all'elezione alla carica di Presidente, individuato attraverso un'apposita consultazione effettuata secondo modalità fissate dal Consiglio di amministrazione stesso. La candidatura dovrà essere ufficializzata entro il 31 marzo antecedente all'Assemblea di elezione delle cariche sociali.

Comma 3:

Qualora nel periodo intercorrente tra il 31 marzo e la data dell'Assemblea di elezione delle cariche sociali il candidato proposto e ufficializzato dovesse venir meno, per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione potrà proporre un altro candidato, rendendo ufficiale la proposta almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Comma 4:

Accanto alla proposta del Consiglio di amministrazione potranno essere presentate altre candidature secondo le modalità di seguito indicate.

Comma 5:

Il soggetto interessato deve inviare al Consiglio di amministrazione una lettera di candidatura, che deve pervenire allo stesso entro il 20 aprile; alla lettera dovranno essere allegate le dichiarazioni di sostegno alla candidatura di almeno quindici Soci della Federazione che rappresentino almeno 4 dei 5 Settori di cui all'articolo 25 comma 4 e abbiano diritto complessivamente ad almeno quaranta voti. Le dichiarazioni di sostegno dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Socio.

Comma 6:

Qualora si debba procedere alla sostituzione del Presidente in corso di mandato, il candidato proposto dal Consiglio di amministrazione deve essere ufficializzato contestualmente

alla convocazione dell'Assemblea elettiva, mentre le eventuali lettere di candidatura di cui al comma precedente dovranno pervenire al Consiglio di amministrazione almeno 5 giorni prima dell'Assemblea elettiva.

Comma 7:

Viene eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea.

Comma 8:

Nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di Presidente ottenga la suddetta maggioranza, si procederà ad una seconda votazione alla quale parteciperanno i due candidati alla carica di Presidente che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Comma 9:

Qualora vi siano più candidati a parità di voti per il secondo posto utile, tutti i predetti candidati saranno ammessi alla seconda votazione.

Comma 10:

Nei casi previsti dai due commi precedenti, sarà eletto il candidato che otterrà la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Comma 1:

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Federazione, salva l'autorizzazione dell'Assemblea eventualmente richiesta dallo Statuto per determinate operazioni, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti.

Comma 2:

A norma dell'art. 2365 comma secondo del Codice Civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Comma 3:

Il Consiglio di amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Comitato esecutivo composto dal Presidente e da cinque Consiglieri, tra i quali è comunque compreso il Vicepresidente vicario. Non possono essere nominati quali componenti del Comitato esecutivo consiglieri che rivestano contemporaneamente la carica di legale rappresentante di organismi di secondo grado.

Comma 4:

Il Consiglio di amministrazione può nominare il Direttore Generale, determinandone le attribuzioni. Qualora nominato, il Direttore Generale è capo del personale e sovrintende alle funzioni di coordinamento e controllo della struttura operativa ed esercita le eventuali deleghe attribuite dal Consiglio di amministrazione.

Comma 5:

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il Consiglio di amministrazione può delegare di norma

al Comitato esecutivo tutti gli atti di amministrazione della società, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ad esclusione di quanto previsto dal codice civile e dei seguenti provvedimenti:

- a) atti e indirizzi di carattere strategico e di rappresentanza politica, istituzionale e sindacale;
- b) atti espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione dal presente statuto;
- c) ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
- d) decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;
- e) determinazione dei contributi associativi annuali;
- f) assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale e con figure con qualifica dirigenziale;
- g) assunzione o incremento di partecipazioni in altre società, imprese e organizzazioni di tendenza;
- h) cessioni o acquisizioni di beni immobili;
- i) nomine e designazioni a valenza politico-istituzionale di rappresentanti della Cooperazione Trentina, nonché nomine e designazioni nelle delegazioni sindacali, in organismi locali, nazionali o internazionali;
- j) assegnazione del Socio ad uno dei Settori di cui all'articolo 25 comma 4.

Comma 6:

Il Comitato esecutivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni del Comitato esecutivo assiste il Collegio sindacale.

Comma 7:

Le deliberazioni risultano dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Quest'ultimo può essere designato anche tra i dipendenti della Federazione.

Comma 8:

Il Consiglio di amministrazione può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Comma 9:

Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, nonché il Direttore Generale, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Comma 10:

Almeno ogni centoventi giorni, gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Federazione e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Comma 1:

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio sindacale.

Comma 2:

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano come invitati permanenti i Presidenti dell'Associazione Giovani Cooperatori Trentini e dell'Associazione Donne in Cooperazione.

Comma 3:

Ogni componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione o rispetto all'adozione di un determinato provvedimento, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata. In tale situazione l'Amministratore deve astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione. Se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Comma 4:

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Federazione dell'operazione.

Comma 5:

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Comma 6:

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Comma 7:

Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da persona non facente parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

Comma 1:

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma

dell'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Per gli Amministratori che sono espressione dei Settori, il Consiglio di amministrazione è tenuto a consultare preventivamente il rispettivo Comitato di cui all'articolo 37.

Comma 2:

Gli Amministratori nominati ai sensi del precedente comma 1 restano in carica fino alla prossima Assemblea e, in deroga all'articolo 31, commi 4 e 5, le candidature alla carica di Amministratore verranno proposte all'Assemblea dal Consiglio di amministrazione.

Comma 3:

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio. In tal caso, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 36 (Presidente)

Comma 1:

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Comma 2:

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Federazione.

Comma 3:

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente vicario.

Comma 4:

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Comma 5:

La firma sociale spetta al Presidente o in sua assenza od impedimento al Vicepresidente vicario. La firma del Vicepresidente vicario costituisce di per se stessa attestazione dell'assenza od impedimento del Presidente.

Comma 6:

La firma degli atti di ordinaria amministrazione può essere delegata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 37 (Comitati di settore e Comitato tecnico intercooperativo)

Comma 1:

Il Consiglio di amministrazione istituisce, nominandone i componenti su proposta dei Convegni di settore di cui all'art. 25 del presente Statuto, i Comitati di settore con funzioni propositive e consultive sia per lo studio dei problemi che per la definizione delle linee di indirizzo strategico dei singoli settori cooperativi.

Comma 2:

I Presidenti degli organismi di secondo grado sono componenti di diritto del Comitato di settore di rispettiva appartenenza. Sono inoltre componenti dei Comitati due rappresentanti ciascuno dell'Associazione Donne in Cooperazione e dell'Associazione Giovani Cooperatori Trentini.

Comma 3:

Il Consiglio di amministrazione può costituire un Comitato tecnico intercooperativo, con funzioni consultive nell'elaborazione di linee di indirizzo e progetti strategici di intercooperazione.

Comma 4:

La composizione, le modalità di nomina, le specifiche competenze e il funzionamento dei Comitati saranno definiti con regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Comma 1:

Il Collegio sindacale si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

Comma 2:

I componenti del Collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Comma 3:

La cessazione dei componenti del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Comma 4:

I componenti del Collegio sindacale non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi. Tale limite non si applica ai sindaci supplenti.

Comma 5:

La retribuzione annuale dei componenti del Collegio sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio sindacale può essere attribuita anche la revisione legale dei conti; in tal caso esso dev'essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

Comma 1:

La revisione legale dei conti, se non è esercitata dal Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Comma 1:

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a)** tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b)** le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da Socio;
- c)** le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti del Collegio sindacale, o nei loro confronti.

Comma 2:

L'accettazione espressa della clausola compromissoria è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Federazione da parte dei nuovi Soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, di componente del Collegio sindacale o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41(Composizione del Collegio Arbitrale - regole procedurali)

Comma 1:

Gli arbitri sono in numero di:

- a)** uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000 (centomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b)** tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra professionisti esperti nel ramo della controversia e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane.

Comma 2:

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Comma 3:

La domanda di arbitrato anche quando concerne i rapporti tra Soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Comma 4:

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Comma 5:

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione

dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o dal rispetto del principio del contraddittorio.

Comma 6:

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Comma 7:

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

Comma 1:

In ogni caso, le controversie di cui al precedente art. 40 lettere a), b) e c) saranno sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura C.C.I.A.A. di Trento, in base al vigente Regolamento di conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Comma 2:

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di attivare il procedimento arbitrale di cui ai precedenti articoli.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43(Scioglimento)

Comma 1:

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Federazione nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44(Principi di mutualità)

Comma 1:

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Comma 2:

E' vietato remunerare le azioni di Socio sovventore offerte in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Comma 3:

Le riserve non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della

Federazione.

Comma 4:

Con la cessazione della Federazione l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge n. 59/92.

Art. 45 (Norma transitoria)

Comma 1:

Le previsioni di cui all'art. 31 si applicheranno a decorrere dal primo rinnovo delle cariche sociali successivo all'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea del 7 dicembre 2017.

Comma 2:

La previsione dell'art. 31 comma 12 si applicherà con riferimento ai mandati successivi all'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea del 7 dicembre 2017.

Comma 3:

La previsione di cui all'art. 38 comma 4 si applicherà tenendo conto dei mandati già espletati ed in corso al momento di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea del 7 dicembre 2017.

Art. 46 (Rinvio)

Comma 1:

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.

Comma 2:

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.

Trento, 7 dicembre 2017